



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

(Provincia di Pistoia)

Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
piazza XX settembre n.1 tel. 0572/956327 fax 0572/952150
email a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it
PEC: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it

DISCIPLINARE PER LE ATTIVITA' DI STREET ART

ART. 1 Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare definisce i termini e le modalità per l'esercizio della Street Art su spazi di proprietà del Comune di Pieve a Nievole.
2. Il presente disciplinare definisce il rapporto con il soggetto autorizzato limitatamente agli spazi di cui al successivo articolo 3.
3. Per Street Art si intende quella forma di arte moderna che si manifesta nei luoghi pubblici mediante la realizzazione di disegni, murali, scritte, immagini, effettuate con qualunque materiale e tecnica grafica.

ART. 2 Principi e finalità

1. Il presente disciplinare è volto a riconoscere il valore della Street Art e avvalorarne le varie forme di espressione, all'arricchimento degli spazi pubblici con percorsi artistici innovativi, a valorizzare gli spazi urbani e a contrastare le forme di vandalismo su beni pubblici o privati della città.

ART. 3 Spazi da destinarsi alla Street Art

1. La realizzazione delle opere di Street Art è possibile esclusivamente nei limiti indicati nel presente disciplinare.
2. Ogni altro intervento su spazi non individuati e autorizzati resterà disciplinato dalle norme vigenti.
3. Gli spazi di cui al successivo art. 4 sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme vigenti.
4. Il Comune mette a disposizione i propri spazi per le finalità e con le modalità di cui al presente disciplinare.
5. Gli spazi di cui al presente articolo sono utilizzabili unicamente da street artists autorizzati dal Comune di Pieve a Nievole, con le modalità indicate dal successivo art. 5.

ART. 4 Muri

1. L'utilizzo delle superfici è subordinato alla presentazione della domanda tramite bando e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5.
2. I "Muri" sono superfici destinate alla realizzazione di opere di interesse pubblico.
3. L'autore, una volta che la sua domanda è stata ammessa, è tenuto a presentare la bozza dell'opera da realizzare, con le modalità previste dal bando.
4. L'Amministrazione Comunale individua le domande ammissibili a seguito di valutazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando.
5. Gli spazi sono destinati alle opere degli street artists per un periodo di tempo definito con specifico accordo tra le parti interessate, come indicato dal successivo art. 6.
6. Le opere possono essere sostituite esclusivamente in una delle seguenti ipotesi:
 - a) intervento di manutenzione da parte dell'Amministrazione Comunale su pareti

- fatiscenti;
- b) sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5 Autorizzazione alla realizzazione di attività di street art

1. Soggetti singoli o gruppi (composti da un minimo di 3 persone), che hanno interesse a praticare interventi di street art, presentano domanda secondo le modalità e i termini del Bando.
2. La domanda contiene i dati anagrafici dell'esecutore dell'intervento di street art, oltre alla dichiarazione con la quale il richiedente si assume tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione del proprio intervento, come meglio dettagliato al successivo art. 8.
3. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di gruppi, la domanda è presentata e sottoscritta da un componente, con l'indicazione del nominativo di tutti i componenti del gruppo.
4. Se incompleta o giunta oltre i termini previsti dal bando, la domanda sarà respinta.
5. In caso di accoglimento della domanda, si provvederà a richiedere la bozza del progetto da realizzare e poi al rilascio dell'autorizzazione nonché della Writer Card, quale documento da esibire in caso di controllo da parte di organi di Pubblica Sicurezza.
6. I costi per la realizzazione delle opere sono ad esclusivo carico dei richiedenti e nulla è dovuto dal Comune di Pieve a Nievole.

ART. 6 Validità temporale dell'autorizzazione

1. La superficie muraria è assegnata per un periodo variabile al massimo di 12 mesi (periodo di tempo definito con specifico accordo tra le parti interessate), a decorrere dal giorno del rilascio dell'autorizzazione e della Writer Card.
2. L'autorizzazione può essere rinnovata, accertato il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, solo nel caso di impedimenti oggettivi alla realizzazione dell'opera, indipendenti dalla volontà dell'artista, presentando debita giustificazione. Il writer è tenuto a segnalare ai responsabili del progetto eventuali situazioni che hanno impedito o disturbato il suo operato durante la realizzazione.
3. Durante il periodo di assegnazione il writer è libero di intervenire sull'opera nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 7.

ART. 7 Modalità di realizzazione delle opere

1. I soggetti autorizzati alla realizzazione delle opere si impegnano a rispettare la bozza presentata, e a:
 - realizzare opere non in contrasto con le norme sull'ordine pubblico, che non contengano messaggi pubblicitari, contenuti discriminatori, offensivi o violenti;
 - rispettare le indicazioni previste eventualmente dal bando relativamente a tematica di riferimento da rappresentare;
 - rispettare le norme in tema di diritto d'autore;
 - occupare lo spazio assegnato solo nei tempi e secondo le modalità autorizzate;
 - partecipare ad interventi su muri autorizzati non a lui destinati, solo con la presenza e il consenso dell'intestatario dell'autorizzazione relativa alla superficie muraria in questione, dandone comunicazione al Settore Tecnico, per l'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata;
 - rispettare i diritti dei terzi e le prescrizioni legislative e dell'autorità;
 - utilizzare di materiali a norma di legge;
 - smaltire correttamente i rifiuti prodotti nel corso della realizzazione della propria opera;

2. I soggetti autorizzati sono gestori della superficie per l'intera durata dell'autorizzazione: si occuperanno dei ritocchi, per quanto possibile, della propria opera qualora si degradi o venga vandalizzata.
3. I soggetti autorizzati si impegnano inoltre a:
 - produrre al Settore Tecnico la documentazione che ritragga la superficie assegnata prima dell'esecuzione della propria opera per attestarne la condizione di fatto;
 - produrre documentazione dell'opera eseguita per attestarne la conclusione e per consentire la formazione di un archivio delle opere da parte dell'Ente.
4. I soggetti autorizzati con la sottoscrizione del presente disciplinare, rilasciano liberatoria per la diffusione - via web o con altri mezzi - di immagini relative alle proprie realizzazioni.
5. Per le opere realizzate o da realizzare, nessun onere è posto a carico dell'Amministrazione.

ART. 8 Responsabilità

1. Il Comune di Pieve a Nievole è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni che potrebbero verificarsi nella realizzazione degli interventi di street art, a cose e a persone, ivi compresi gli autori e gli eventuali collaboratori.
2. Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione di legge, il trasgressore delle disposizioni del presente regolamento è soggetto, oltre alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 5 che precede, alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 639 del Codice Penale.
3. È fatto obbligo al trasgressore di provvedere, a sua cura e spese, al ripristino delle cose mobili ed immobili da questo danneggiate e/o alla ritinteggiatura della superficie occupata. In caso contrario l'Amministrazione Comunale procederà alle operazioni di ripristino necessarie addebitando le spese a carico del trasgressore.
4. Il controllo del rispetto del presente Disciplinare è di competenza al personale della Polizia Municipale e ad ogni altra Autorità di Pubblica Sicurezza.